

RBB  
ALPA  
TB AL

1111, 2008  
84 99

A  
Green M  
St. Car  
F...  
(CO)



Roma, 18 GIU, 2008

ALLE DIREZIONI CENTRALI  
LORO SEDI

ALLE DIREZIONI REGIONALI  
LORO SEDI

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO  
SEDE

AI COMANDI PROVINCIALI  
LORO SEDI

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F.  
VICECAPO DIPARTIMENTO VICARIO

Divisione \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_  
Prot. N. 1510 Allegati \_\_\_\_\_  
6104

**OGGETTO:** TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO.  
Prime indicazioni relative alla applicazione del d.lgs. 9/4/2008 n. 81 nelle sedi centrali e periferiche del C.N.VV.F.

Come è noto, il 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla G.U. n. 101 il Decreto Legislativo, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il nuovo decreto coordina, riordina e riforma le principali norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, D.Lgs. 14 agosto 1996, nn. 493 e 494, ecc.), attraverso la elaborazione di una sorta di "codice unico".

Non si tratta di un vero e proprio testo unico, bensì di una evoluzione normativa, orientata principalmente dalle direttive comunitarie da cui in larghissima parte discende il nuovo decreto, attuata nel solco tracciato dal D.Lgs. 626/1994 e, più recentemente, dalla legge 3 agosto 2007, n. 123.

Il testo è costituito da 306 articoli suddivisi in 13 titoli e 51 allegati; i titoli dal II al XI rappresentano, con maggiori o minori difficoltà di riordino e coordinamento, una trasposizione aggiornata di titoli del previgente D.Lgs. 626/1994 e/o di provvedimenti normativi a quest'ultimo collegati.

La parte più innovativa del testo normativo è contenuta nel titolo I, dedicato alle disposizioni generali, ai precetti sistematici, seppure l'impostazione sia ispirata al consolidato schema proprio del titolo I del D.Lgs. 626/1994.

L'entrata in vigore è prevista in forma "scaglionata":

- dal 15 maggio 2008, la parte generale;
- da 28 luglio 2008, i nuovi obblighi di valutazione dei rischi, previsti dagli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che alle prime rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie;
- entro un anno, o in diversi termini specificatamente indicati, i vari decreti attuativi previsti;
- dal 26 aprile 2010, le disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali;
- dal 30 aprile 2012, le disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.

Si riportano in allegato le prime indicazioni e chiarimenti sul D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo all'impatto del provvedimento in parola sulla realtà del C.N.VV.F.

Si ricorda, infine, che sulla rete intranet è possibile attingere informazioni, approfondimenti, consultare circolari ed una banca dati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (uffici di staff - ufficio del Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.).

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.  
VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  
(Gambardella)

SV  
W



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F. VICECAPO DIPARTIMENTO VICARIO

**ALLEGATO**

## Prime indicazioni relative alla applicazione del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 nelle sedi centrali e periferiche del C.N.VV.F.

Si riporta di seguito, per ogni argomento evidenziato, un elenco delle principali novità introdotte nonché degli obblighi soppressi dalle previsioni del titolo I del D.Lgs.81/08, con riguardo alle sedi centrali e periferiche del C.N.VV.F. Per gli adempimenti che non hanno subito significative modifiche (nei casi cioè di mera trasposizione di obblighi già presenti nella precedente normativa), si rimanda alla lettura integrale del nuovo testo.

### **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (D.L.) E DEL DIRIGENTE**

L'art. 17 del D.Lgs.81/08 ribadisce quali sono gli obblighi del D.L. non delegabili, trasponendo in modo più esplicito quanto prima contenuto nell'art. 1, comma 4 ter del D.Lgs.626/94. Vale la pena sottolineare che l'obbligo di valutazione dei rischi, e la conseguente elaborazione del documento da parte del D.L., implica una consapevole assunzione di responsabilità, con l'apposizione in calce al documento della firma. E' pertanto interesse prioritario del D.L. che il documento della sicurezza non solo sia presente in sede, ma che sia redatto ed aggiornato nel miglior modo possibile, dando pertanto adeguato spazio e rilevanza al ruolo del R.S.P.P. e a quello del S.P.P.

#### nuovi obblighi:

- verifica periodica della perdurante assenza di rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente derivanti da misure tecniche adottate (rif. art. 18, comma 1, lettera g);
- vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (rif.: art. 18, comma 1, lettera bb);
- consegna tempestiva al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, di copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consenso al medesimo di accesso ai dati ed alle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino assenze dal lavoro (rif.: art. 18, comma 1, lettera o);
- elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti, di cui all'art. 26, comma 3, e consegna tempestiva di copia al R.L.S., su richiesta di questi e per l'espletamento della funzione (rif.: art. 18, comma 1, lettera p);
- comunicazione all'INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F. VICECAPO DIPARTIMENTO VICARIO

e, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (rif.: art. 18, comma 1, lettera r). Per quanto riguarda questo nuovo obbligo, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con circolare n. 6587 del 21/5/2008 (vedasi rete intranet), ha indicato tra l'altro, che la comunicazione a fini statistici ed informativi, delle notizie relative agli infortuni che implicino un'assenza dal lavoro superiore ad un giorno è un obbligo che diventerà operativo allorché verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'art.8 del D.Lgs. 81/08, tramite un apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. stesso. Nella suddetta circolare è altresì specificato che nulla è mutato rispetto agli obblighi di denuncia, ai fini assicurativi, di cui al T.U. 1124/1965 (che non riguarda il personale operativo del C.N.VV.F.), ed in merito a quello di annotazione dell'evento nel registro infortuni;

comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rif.: art. 18, comma 1, lettera aa);

obbligo per il datore di lavoro di astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, ad eccezione dei casi debitamente motivati da esigenze di tutela della salute e sicurezza (rif.: art. 18, comma 1, lettera m).

## Gli obblighi soppressi:

trasmissione della lettera di designazione del R.S.P.P., con allegato "curriculum vitae" all'organo di vigilanza.

## **DIRIGENTI E PREPOSTI**

### nuovi obblighi:

obbligo di formazione dei preposti, secondo i contenuti di massima elencati nell'art. 37, comma 7.

### Considerazioni sulle novità introdotte.

Il D.Lgs. 81/08 fornisce, ai fini della sicurezza, la definizione di "dirigente" e di "preposto"; tali definizioni codificano le nozioni che la giurisprudenza giuslavoristica ha da oltre 50 anni elaborato in linea generale. La giurisprudenza riconosce la figura del dirigente (ai fini della sicurezza) nel lavoratore che con la sua attività influisca sull'intera azienda o (nelle aziende di grandi dimensioni), su un ramo rilevante di essa. Nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza, che ha portato alla individuazione delle figure maggiormente coinvolte nella organizzazione della sicurezza del Comando o della Direzione Regionale VVF secondo l'attuale ordinamento, i dirigenti si caratterizzano "in ragione delle competenze professionali e di poteri



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
FICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F. VICÉCAPO DIPARTIMENTO VICARIC

*gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli*"; inoltre, il dirigente "...  
*attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa*".

Con queste premesse è dirigente, ai fini della sicurezza, colui che sovrintende un settore del  
Comando a lui affidato dal Comandante. I preposti sono subordinati al dirigente, con il compito di  
collaborare laddove le dimensioni dell'azienda o dei settori in cui questa è divisa non consentano al  
dirigente stesso di governare ogni fase e luogo di lavoro.

In effetti, il preposto è una "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei  
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende  
alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta  
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" (es. capo  
archivista, capo officina, capo autorimessa, capo laboratorio, ecc.). Non sarebbe pertanto necessario  
che la qualità di preposto risultasse da una formale documentazione, dal momento che lo stesso  
viene automaticamente identificato prendendo a riferimento le mansioni in concreto svolte in base  
alla ripartizione interna delle competenze (preposto di fatto). Tuttavia, tenendo conto che non sono  
necessari titoli professionali o particolari qualifiche, ma soltanto che si tratti di persone  
tecnicamente capaci ("in ragione delle competenze professionali"), il legislatore, con la nuova  
norma, ha ritenuto utile che il dirigente individui e "riassuma" a ciascun preposto quelli che sono i  
relativi compiti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il compito del preposto, quindi, è quello  
di vigilare affinché il lavoro venga svolto in condizioni di sicurezza, nell'ambito delle misure  
apprestate dai superiori, delle disposizioni da essi impartite e nel rispetto delle regole di comune  
prudenza, diligenza e perizia, esigendo altresì che i lavoratori rispettino le varie norme ed utilizzino  
i dispositivi di protezione individuale, qualora previsti, verificandone la funzionalità.

## **RESPONSABILE E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P./A.S.P.P.)**

Il R.S.P.P. rimane una figura fondamentale all'interno dell'organigramma aziendale, e viene  
ribadito l'obbligo esclusivo di nomina da parte del datore di lavoro. Il R.S.P.P. coordina il servizio  
di prevenzione e protezione dei rischi, e deve poter disporre di mezzi e tempo adeguato allo  
svolgimento dei compiti, in particolare, per le sedi più grandi e con un elevato numero di personale.

Il R.S.P.P. si configura come un consulente specializzato del D.L. che, all'interno di un  
rapporto fiduciario, possiede una approfondita conoscenza della realtà lavorativa ove opera,  
limitatamente ai luoghi di lavoro ubicati all'interno delle sedi di servizio. Si ribadisce che, qualora  
dovesse rendersi necessaria la sostituzione del R.S.P.P., bisognerà tempestivamente darne  
comunicazione a questo Ufficio ed alla Direzione Centrale per la Formazione, prevedendo un  
congruo periodo di affiancamento tra il nuovo R.S.P.P. e quello uscente.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F. VICECAPO DIPARTIMENTO VICARIO

Il numero di A.S.P.P. deve essere adeguato alle dimensioni della sede e, inoltre, si sottolinea che anche persone esterne al Servizio di Prevenzione e Protezione, possono integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione.

Il riferimento alle capacità ed ai requisiti professionali del responsabile e degli addetti al SPP, è riportato nell'art. 32 del D.Lgs.81/08. Resta fermo quanto stabilito da questo Ufficio con la nota prot. n. 854/6104 del 27/4/2007 e dalle altre note emanate dalla Direzione Centrale per la Formazione sull'argomento, consultabili sul sito intranet (*uffici di staff - ufficio del Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.*).

Si coglie l'occasione per sottolineare, rispondendo a numerosi quesiti pervenuti da parte dei Comandi Provinciali, che la richiesta di consulenza da parte di alcune sedi di Uffici Territoriali del Governo, può essere accolta nello spirito di collaborazione che ha sempre animato il C.N.VV.F., ma esclusivamente per gli aspetti di competenza (rischio incendio e gestione delle emergenze), senza che questa comporti la designazione di un funzionario del C.N.VV.F. come R.S.P.P. da parte di altro datore di lavoro esterno al Corpo.

## I nuovi obblighi:

- una novità è rappresentata dal contenuto dell'art. 32, comma 5, che prevede l'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione per coloro che sono in possesso di laurea in una delle classi ivi indicate, tra le quali figura la laurea in ingegneria. Rimane fermo l'obbligo dell'aggiornamento, peraltro già disciplinato da questo Ufficio con la circolare richiamata in premessa, mentre si aggiunge l'obbligo di possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, nel rispetto dei contenuti stabiliti dall'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

## Gli obblighi soppressi:

- è stato eliminato l'obbligo di sopralluogo congiunto del R.S.P.P. con il medico competente previsto dall'articolo art. 17, comma 1, lett. h. del D.Lgs. 626/94.

MEDICO COMPETENTE (M.C.) e SORVEGLIANZA SANITARIA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F. VICECAPO DIPARTIMENTO VICARIO

anche per i medici competenti vengono introdotti nuovi obblighi in materia di formazione continua, come riportato nell'art. 38 commi 2 e 3 del D.Lgs.81/08. Ciò si applica, ovviamente, anche ai M.C. operanti presso le sedi di servizio VV.F.; in tema di sorveglianza sanitaria, si segnala che la visita medica può essere richiesta dal lavoratore, per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alla verifica delle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.

## Gli obblighi soppressi.

è stato eliminato l'obbligo di sopralluogo congiunto con il R.S.P.P., che rimane un obbligo specifico del M.C., il quale deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, ovvero con periodicità diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi. L'indicazione di una diversa periodicità rispetto a quella annuale deve essere comunicata al datore di lavoro (e quindi al R.S.P.P.), ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; per le ulteriori novità che riguardano l'attività specifica del medico competente si rimanda alla lettura degli articoli 25, 38, 39, 40 e 41 del D.Lgs.81/08, rimanendo al momento invariate le procedure attualmente in corso per la sorveglianza sanitaria all'interno delle sedi del C.N.VV.F., fermo restando che non è previsto l'obbligo di trasmissione della nomina del M.C. all'ufficio ispettivo di vigilanza.

## **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.).**

### nuovi obblighi:

essendo decadute le RSU nel mese di novembre del 2007 (lett. prot. n. 938/S158/1 del 28/4/2008 – Ufficio I. Gabinetto del Capo Dipartimento), i R.L.S. dovranno essere eletti o designati dai lavoratori al loro interno, in concomitanza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute. In attesa dell'emanazione del citato decreto, i D.L. vorranno tenere informate le OO.SS. circa le attività e le iniziative relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo restando che vanno mantenute distinte le prerogative delle OO.SS. rispetto alle competenze di pertinenza propria dei R.L.S.; il R.L.S., previa richiesta, e per l'espletamento della propria funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

## **LAVORATORI**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F. VICECAPO DIPARTIMENTO VICARI

la segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente o al preposto sia delle deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante l'attività lavorativa e di cui venga a conoscenza e abbia cognizione sulla base della formazione ricevuta;

la frequenza di appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 37. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione saranno definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08;

l'obbligo, per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, di esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

## ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Non si evidenziano novità di rilievo per quanto concerne l'applicazione all'interno delle sedi V.V.F. Ciascun datore di lavoro, all'esito della valutazione del rischio incendio, e tenuto conto della dislocazione del personale operativo ed amministrativo, individuerà un adeguato servizio di prevenzione e protezione antincendio. Il personale amministrativo, eventualmente coinvolto, dovrà essere formato secondo le indicazioni riportate nell'allegato IX del D.M. 10/3/98 per attività a rischio di incendio medio, senza necessità di acquisire l'attestazione di idoneità tecnica.

Si sottolinea che l'art. 37, comma 9 del D.Lgs.81/08 fa riferimento in maniera esplicita all'aggiornamento periodico della formazione degli "addetti antincendio".

## VOLONTARI

### nuovi obblighi

Anche i volontari del C.N.VV.F. come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, ed i volontari che effettuano il servizio civile, rientrano nella definizione di lavoratore di cui all'art. 1, comma a), del decreto, ma non devono essere computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori, in base al quale il D.Lgs. 81/08 fa discendere particolari obblighi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F. VICECAPO DIPARTIMENTO VICARIO

## LUOGHI DI LAVORO

L'articolo 62, comma 1, lett. a), definisce luoghi di lavoro "i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro". Rispetto alla precedente definizione contenuta nell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 626/94, appare ancora più evidente che le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano anche a quei manufatti e costruzioni che, seppur in maniera sporadica e occasionale, sono accessibili ai lavoratori, ad esempio, per effettuare le operazioni di manutenzione. Nel caso in cui il manufatto in uso ai VV.F. sia ubicato all'interno di una area ove sono presenti altre realtà lavorative, sarà cura del gestore delle aree comuni, o del proprietario del sito, attuare un coordinamento tra i vari utenti, ed effettuare la manutenzione delle aree comuni.

## DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

nuovi obblighi:

viene chiarito che il documento della sicurezza:

- deve avere data certa;
- deve essere firmato, oltre che dal Datore di lavoro e dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche dal Medico competente e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- deve essere redatto o adeguato alle nuove disposizioni contenute nell'art. 28 entro il 31 luglio 2008. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;
- deve contenere l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- deve contenere l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il documento, inoltre, come per il passato, dovrà contenere:

- a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i rischi e i provvedimenti adottati per la loro valutazione e riduzione;





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F. VICECAPO DIPARTIMENTO VICARIO

- b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate, e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di tutti i rischi;
- c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza.

## COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO

### I nuovi obblighi:

- presso ogni Regione opera il Comitato di coordinamento, regolamentato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007, come già segnalato da questo Ufficio con nota prot. n. 360/6104 del 20/2/2008 alla quale si rimanda (si consulti il sito *intranet*: uffici di staff - ufficio del Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.).

## CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE.

L'art. 26 conferma ed estende l'ambito di applicazione di quanto in precedenza regolamentato dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e dalla L. 123 del 3/8/2007, circa l'obbligo per il Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi affidatari.

### I nuovi obblighi:

viene introdotto l'obbligo di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), con la determinazione dei costi della sicurezza per i rischi interferenti da allegare ai contratti nelle gare d'appalto che, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/08, devono essere specificatamente indicati anche nei contratti in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto, e non possono essere soggetti a ribasso. Per gli approfondimenti si rimanda alla linea guida redatta da questo Ufficio e trasmessa con nota prot. n. 1231/6104 del 23/5/2008;

viene ribadito altresì l'obbligo, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, che il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice debba essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## VIGILANZA NELLE AREE RISERVATE, OPERATIVE CON ANALOGHE ESIGENZE

### I nuovi obblighi

L'Ufficio competente di vigilanza del C.N.VV.F., ai sensi dell'art. 13 comma 3, acquisisce le medesime competenze dei Servizi di Prevenzione igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F. VICECAPO DIPARTIMENTO VICARIO

delle ASL, per la vigilanza ed applicazione delle sanzioni per inosservanza delle norme di sicurezza del lavoro, ed in particolare:

- concessione di deroghe e/o autorizzazioni nello specifico settore di competenza;
- valutazione dell'idoneità lavorativa specifica nei casi di ricorso del lavoratore contro il giudizio del medico competente e, in generale, di contenzioso;
- ricezione di esposti e segnalazioni da parte dei rappresentanti di lavoratori per la sicurezza;
- ricezione, nello svolgimento delle funzioni di P.G., di referti per malattie professionali;
- inchieste su infortuni e malattie professionali;
- vidimazione di registri prescritti dalla legge.

Resta fermo, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs.81/08, che *“il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza”*.

Rc1B

CUPRA

ASL